

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1279

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBINI, MIGLIASSO, DIGNANI GRIMALDI, LEVI BALDINI, BENEVELLI, BERNASCONI, BERTONE, CECI BONIFAZI, FACHIN SCHIAVI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MACCIOTTA, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, PELLEGATTI, SANNA, STRUMENDO, TAGLIABUE**

*Presentata il 29 luglio 1987*

**Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sforzo compiuto nella IX legislatura per dare certezza, sicurezza e tempestività di finanziamento alle associazioni che svolgono attività di promozione sociale, attraverso una normativa organica in materia, secondo l'ordine del giorno accolto dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione della legge 27 aprile 1981, n. 190, è stato interrotto dallo scioglimento anticipato del Parlamento.

È, quindi, indispensabile ed urgente legiferare in materia per evitare pure e semplici proroghe della legge n. 190 del 1981 con le sole modifiche relative all'inclusione di nuove associazioni che acce-

dono ai contributi statali com'è avvenuto con la legge n. 196 del 1983 per gli anni 1982 e 1983 e con la legge n. 14 del 1985 per gli anni 1985 e 1986.

Proprio per ciò ripresentiamo il testo del disegno di legge n. 1984 approvato dalla Camera dei deputati il 1° ottobre 1986 dopo un ampio confronto e l'unificazione di più testi presentati nella IX legislatura; il testo era all'esame del Senato per l'approvazione definitiva, al momento dello scioglimento del Parlamento.

Esso è ispirato all'esigenza di dar certezza finanziaria alle associazioni mettendole in grado di realizzare programmi di intervento finalizzati e attendibili; a fis-

sare meglio le finalità; a predeterminare criteri e requisiti il più possibile equi, comunque oggettivamente verificabili, per accedere ai contributi onde assicurare un oculato uso delle risorse ed un reale risultato sociale. Criteri e requisiti da commisurare, in ogni caso, alla qualità e quantità dell'attività, alla consistenza e diffusione delle singole associazioni.

La proposta si sostanzia in norme oggettive, che consentono di stabilire quali siano le associazioni cui va riconosciuto il diritto ai contributi, e in quale misura, alla luce dell'attività svolta e verificata, nonché in base ai documenti di bilancio e tende ad evitare l'uso distorto del denaro pubblico e l'erogazione discrezionale ad organizzazioni prive di un indiscusso carattere associativo e di rappresentanza nazionale.

Si tratta di un provvedimento legislativo che stabilisce condizioni e procedure per un corretto e finalizzato rapporto pubblico-privato e per il sostegno dello Stato a quelle associazioni la cui attività è mirata alla eliminazione delle emarginazioni.

È previsto pertanto che le associazioni — già enti pubblici e ora privatizzati — debbano utilizzare il contributo dello Stato effettivamente per fini di promozione sociale, il che significa che il detto contributo non può essere utilizzato per l'organizzazione e la gestione di servizi assistenziali di competenza delle regioni, dei comuni e dei loro strumenti operativi, ma per sostenere le attività e le sedi periferiche dove concretamente si opera per tale promozione.

La proposta di legge fissa, inoltre, i requisiti oggettivi, le modalità, i tempi perché le associazioni e gli enti possano accedere ai contributi statali. Viene istituito il « Fondo globale per i contributi ad enti ed associazioni di promozione sociale », iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio.

Nella proposta sono incluse anche le associazioni nazionali combattentistiche e patriottiche, che pur non rientrando tra quelle privatizzate ex articolo 115 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, hanno svolto e svolgono attività tese a mantenere vivi ed attuali fondamentali valori civili e morali; tessuto primario sul quale innescare quello spirito di solidarietà essenziale allo sviluppo della democrazia e, per tale via, strumento di lotta all'emarginazione.

Per tali associazioni, secondo noi, è necessaria una normativa legislativa specifica che fissi procedure e modalità sia d'accesso ai contributi che di controllo sempre nell'intento di dare certezza finanziaria non solo a tutela del pubblico danaro, ma anche a sostegno della trasparenza delle attività stesse.

La proposta di legge, quindi, si limita ad elencare le associazioni e ad assegnare nominativamente il contributo limitatamente al triennio 1987-1989 (articolo 9).

Rispetto al testo all'esame del Senato al momento dello scioglimento del Parlamento, proponiamo pochissime modifiche che ci sembrano indispensabili sia per evitare discriminazioni tra associazioni che hanno le stesse finalità e le stesse caratteristiche e condizioni oggettive per accedere al contributo statale, sia per assicurare il massimo di garanzie ai soggetti aventi diritto.

La prima riguarda il superamento della artificiosa e ingiusta differenza con cui si preordina la destinazione del « Fondo globale » nella misura del 65 per cento agli enti e alle associazioni, avendo personalità di diritto privato, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed il 35 per cento agli enti ed alle associazioni, sempre private, le quali, al pari delle prime, perseguono statutariamente finalità: di uguaglianza, dignità e pari opportunità, d'integrazione sociale per i cittadini che per situazioni date (*handicaps* psichici e fisici, età, condizioni socio-economiche) subiscono situazioni di emarginazione.

Non si comprende, alla luce dei principi d'uguaglianza fissati dalla Costituzione, il motivo che dovrebbe indurre il legislatore a privilegiare un'associazione

rispetto ad altre, seppur storicamente determinate, quando ricorrano tutte le condizioni richieste dalla norma per essere ammessi a fruire del contributo statale.

La seconda modifica riguarda la possibilità di ricorso giurisdizionale-amministrativa, da parte degli enti e associazioni interessate, attraverso le decisioni della Presidenza del Consiglio sull'amministrazione e l'assegnazione dei contributi.

La norma introdotta risponde all'esigenza di chiarezza e di certezza giuridica che deve permeare il rapporto tra lo Stato e gli enti e le associazioni.

Con la presente proposta di legge si tende, in buona sostanza, ad evitare che il Parlamento nazionale venga costretto — per carenze governative — ad assumere compiti amministrativi propri dell'esecutivo, anziché assolvere ai suoi compiti di legislatore contribuendo in questo modo ad accrescere la certezza del diritto in un ordinamento che tale certezza assume quale fondamento costituzionale.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e le possibilità per le associazioni di accedere al contributo dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce le caratteristiche necessarie per avere titolo alla concessione del contributo.

L'articolo 3 fissa le procedure da seguire per ottenere il finanziamento e l'articolo 6 quelle per assegnare il contributo.

L'articolo 4 istituisce il « Fondo globale per i contributi ad enti ed associazioni di promozione sociale » e dispone i criteri per la ripartizione dei contributi tra le associazioni ammesse al finanziamento.

L'articolo 5 fa obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare un rendiconto annuale sulle spese e sulle attività svolte secondo norme stabilite da un regolamento del Presidente del Consiglio.

L'articolo 6 fa obbligo alla Presidenza del Consiglio di verificare il merito delle richieste di contributo e di darvi motivato riscontro se negativo e di assegnare annualmente i contributi sentiti i Ministri dell'interno e della sanità.

L'articolo 7 prevede il ricorso giurisdizionale amministrativo avverso ai provvedimenti emanati ai sensi della presente legge.

L'articolo 9 stabilisce l'ammontare del finanziamento da erogare alle associazioni ex combattenti e reduci elencate.

L'articolo 10 dispone l'ammontare del finanziamento e la sua copertura.

Da ultimo si sottolinea l'importanza delle garanzie, come previste dalla proposta, tra cui il programma previsionale d'attuazione e la pubblicazione dei bilanci delle associazioni, al fine di prevenire distorsioni che possono pregiudicare la promozione sociale dei cittadini emarginati e le finalità della legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

##### ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste da altra norma di legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale e propongano particolari esigenze di rappresentanza.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del contributo di cui al presente capo sono tenuti ad utilizzarlo per i fini di promozione e di integrazione

sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del servizio sanitario nazionale.

ART. 2.

*(Requisiti dei beneficiari).*

1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attività continuativa sull'intero territorio nazionale o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.

ART. 3.

*(Presentazione delle domande e relativa documentazione).*

1. Per l'anno 1988, le domande di contributo devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.



2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentati:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari e pubblicato in almeno due giornali a diffusione nazionale.

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

#### ART. 4.

*(Fondo globale).*

1. È istituito il « Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale », iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per la ripartizione del fondo globale destinato dallo Stato per l'erogazione del contributo annuo ad enti ed associazioni

di promozione sociale di cui al comma 1 si applicano i seguenti criteri:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

#### ART. 5.

*(Rendiconti).*

1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno, della sanità e per gli affari sociali, ove nominato, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.

#### ART. 6.

*(Assegnazione dei contributi).*

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente

del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

#### ART. 7.

*(Ricorso giurisdizionale).*

1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 6 è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, da parte delle associazioni interessate.

2. Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Competente alla cognizione del ricorso è il tribunale amministrativo regionale del luogo in cui ha sede legale l'associazione.

#### ART. 8.

*(Interpretazione autentica).*

1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione, tra i soggetti beneficiari di contributi, dell'associazione denominata « Associazione italiana società e salute » va interpretata come riferita alla « Associazione centro culturale società e salute ».

### CAPO II

#### ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

#### ART. 9.

*(Concessione dei contributi).*

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle atti-

vità di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Associazione italiana ciechi di guerra lire 29.585.000;

Associazione italiana combattenti interalleati lire 29.585.000;

Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate lire 29.585.000;

Associazione nazionale combattenti e reduci lire 192.300.000;

Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna lire 29.585.000;

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti lire 44.370.000;

Associazione nazionale ex internati lire 207.100.000;

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra lire 887.570.000;

Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria lire 133.130.000;

Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra lire 1.479.280.000;

Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) lire 591.710.000;

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) lire 59.170.000;

Associazione nazionale reduci garibaldini lire 14.790.000;

Associazione nazionale reduci della prigionia lire 44.370.000;

Associazione nazionale vittime civili di guerra lire 621.300.000;

Federazione italiana delle associazioni partigiane lire 103.550.000;

Federazione italiana volontari della libertà lire 399.400.000;

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare lire 29.585.000;

Istituto del Nastro azzurro lire 73.960.000.

ART. 10.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce « Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.